

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 56 – 21021/2016

OGGETTO: Progetto: *“Modifica dell’attuale autorizzazione”*

Comune: Andezeno

Proponente: Dall’Osto Trasporti s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 19/04/2016 la Società dall’Osto Trasporti s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Chieri (TO) Via Avolio n. 7, Partita IVA 04748070010 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Modifica dell’attuale autorizzazione ex art. 216 del D. Lgs. 152/06 relativa al sito di via Tetti Castagno 2 in Andezeno (TO) per implementazione delle tipologie di rifiuto in gestione e delle operazioni di recupero, contestuale aumento dei quantitativi gestiti e implementazione di nuova attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs.152/06”* da realizzarsi in Comune di Andezeno in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali dell’allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposta a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all’art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all’articolo 10, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”*;
- in data 07/06/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 74616 del 16/06/2016 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria

tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Andezeno in Via Tetti Castagno n. 2 (Foglio 8 Particelle 160 - 596 - 598 - 600 - 517);
- negli ultimi anni il proponente ha affiancato all'attività prevalente nel campo dei trasporti quella di gestione e recupero rifiuti; l'azienda è iscritta al Registro (n. 20/2014) delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (titolo ricompreso in AUA) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in sesta classe (movimentazione inferiore a 3.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologie di rifiuti attualmente recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13/R4	1.000	50
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13/R4	200	20
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	100	10
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	200	20
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	1499	300

- l'attività di recupero [R4] dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 concerne la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame); le Certificazioni n. 2155 e 2156 sono state rilasciate dalla società Globe S.r.l. in data 20/5/2015);
- il sito operativo è costituito da un capannone di circa 985 mq, una palazzina per gli uffici, un piazzale pavimentato in calcestruzzo cementizio ed un area in battuto naturale per il rimessaggio dei veicoli;
- il proponente è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (Determinazione Dirigenziale n. 212 - 29727/2015 del 06/10/2015) ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59; tale autorizzazione si è resa necessaria a seguito di approvazione da parte SMAT, dello scarico industriale risultante dalle operazioni di lavaggio mezzi;

Stato di progetto

- il proponente intende implementare la propria attività aumentando i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti apportando le seguenti modifiche:
 - incremento dei quantitativi di rifiuti in gestione per la tipologia 3.1;
 - introduzione della tipologia 5.16 "apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi" (disassemblaggio per separare gli eventuali componenti riutilizzabili ed eventuale taglio con fiamma ossiacetilenica; i

- rifiuti metallici prodotti dall'attività potranno essere eventualmente recuperati, analogamente agli altri rifiuti metallici gestiti nello stabilimento, tramite valorizzazione ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 ed UE 715/2013);
- introduzione dell'attività di recupero R4 sulle tipologie 5.7 e 5.8 (introduzione di attrezzatura spelacavi; l'alluminio ed il rame potranno essere eventualmente recuperati, analogamente agli altri rifiuti metallici gestiti nell'impianto, tramite valorizzazione ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 ed UE 715/2013);
 - introduzione dell'operazione di recupero R4 sul rifiuto identificato dal codice C.E.R. 16.02.14 (apparecchiature e macchinari industriali post - consumo);
- i rifiuti codificati 16.02.14 saranno apparecchiature e macchinari di origine industriali e/o artigianale (generalmente di grandi dimensioni) post - consumo e dismessi non contenenti componenti pericolose quali ad esempio presse, torni, macchine utensili industriali, ecc...;
 - le operazioni sui macchinari industriali saranno finalizzate al recupero di materiali metallici ferrosi e non ferrosi, destinati principalmente alla reintroduzione nel ciclo produttivo dell'industria pesante siderurgica come materiale "End of Waste":
 - disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle eventuali schede e componenti elettronici;
 - separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche (plastica, gomma, ecc...);
 - taglio con fiamma ossiacetilenica delle componenti metalliche di dimensioni elevate;
 - verifica della conformità dei rifiuti metallici prodotti ai regolamenti UE 333/2011 ed UE 715/2013;
 - le tipologie di rifiuti recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero a progetto sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13/R4	3.000	300
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13/R4	200	20
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13/R4	100	10
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13/R4	200	20
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	1499	300
5.16: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13/R14	150	15

Codice CER	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
16.02.14	D15/R13/R4	650	60

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 04/08/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale;

- nota prot. n. 91836 del 27/07/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- il proponente ha richiesto che vengano svolte le attività di recupero rifiuti secondo i seguenti regimi autorizzativi:
 - iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 del D. Lgs. 152/06 no 20/2014 (iscrizione in quinta classe ex DM 350/98) per le tipologie 3.1 - 3.2 - 5.7 - 5.8 - 5.16 e 5.19;
 - autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione (R4 - R13 - D15) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da apparecchiature e macchinari industriali post consumo identificati dal codice C.E.R. 16.02.14;
- occorre precisare che per un singolo stabilimento di gestione rifiuti l'autorizzazione ex articolo 208 del D.lvo 152/06 e l'A.U.A. non possono coesistere, in quanto trattasi entrambe di autorizzazione uniche per la gestione rifiuti, ovvero procedimenti che si caratterizzano proprio per la loro specialità e unicità;
- tale modalità potrebbe essere valutabile qualora fosse netta la divisione tra i due esercizi ovvero la sede operativa disponesse di due aree spazialmente e funzionalmente autonome;
- in tale considerazione, viste le modalità operative e le caratteristiche dello stabilimento, si ritiene che l'intera gestione vada successivamente ricompresa in ambito ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento si trova in un'area a destinazione d'uso Da (artigianale);
- relativamente alla Classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici") l'area è classificata in classe IIa "Aree a pericolosità geomorfologica moderata";

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento ricade in fascia C del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico);
- gli artt. 18 e 39 delle norme di attuazione del PAI individuano i Comuni come gli Enti preposti a valutare la compatibilità idraulica dell'intervento;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- il proponente è attualmente autorizzata allo scarico in fognatura pubblica delle acque industriali prodotte dal lavaggio dei mezzi (Autorizzazione Unica Ambientale n. 212 - 29727 /

2015 del 6/10/2015);

- i piazzali esterni definiti “superfici scolanti” sono dotati di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento con recapito in pubblica fognatura;
- SMAT s.p.a. in data 22/04/2014 ha approvato il “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne” ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
- l'implementazione dell'attività secondo quanto previsto a progetto non apporterà modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato/approvato;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non risultano criticità in merito;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- l'aspetto del progetto avente rilevanza sulle emissioni in atmosfera è costituito dall'attività di taglio mediante cannello ossiacetilenico dei rifiuti di matrice metallica in modo da ottenere una
- riduzione volumetrica;
- tale operazione potrà essere svolta sul piazzale o all'interno del capannone e sarà captata da un sistema mobile “carrellato” equipaggiato con appositi filtri a cartuccia;
- tale sistema, così come descritto, risponde agli standard minimi che la Città Metropolitana di Torino ha elaborato a tutela dell'ambiente;

Viabilità

- l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno di un'area a destinazione industriale/artigianale posta lungo la S.P. 119, principale via di collegamento tra il comune di Andezeno e il comune di Chieri;
- non si ritiene che l'attività progettuale possa incidere significativamente sul volume di traffico attualmente transitante nell'area, caratterizzato da un flusso elevato di mezzi pesanti da e verso gli altri stabilimenti presenti;

Ritenuto che:

- l'intervento oggetto dell'istanza è realizzato all'interno di un'area a destinazione artigianale esistente ed avverrà senza implicare variazioni sostanziali della stessa;
- l'attività progettuale si configura come estensione dell'attività già attualmente svolta dal proponente all'interno del medesimo sito e non implica variazioni impiantistiche sostanziali rispetto a quanto già in essere;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 23/05/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- a seguito delle modifiche che si intende apportare verificare gli obblighi previsti dalla normativa antincendio;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014,

- n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *"dell'attuale autorizzazione ex art. 216 del D. Lgs. 152/06 relativa al sito di via Tetti Castagno 2 in Andezeno (TO) per implementazione delle tipologie di rifiuto in gestione e delle operazioni di recupero, contestuale aumento dei quantitativi gestiti e implementazione di nuova attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs.152/06"*, presentato dalla Società s.r.l. - con sede legale in Chieri (TO) Via Avolio n. 7, Partita IVA 04748070010 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/08/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina